

DATA ARRIVO	15.10.2018
REGISTRATO	ICRANet
PROT. N°	1148

ACCORDO QUADRO n. 2018-1-G.0

TRA

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

E

L'INTERNATIONAL CENTER FOR RELATIVISTIC ASTROPHYSICS NETWORK

L'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito ASI), con sede in Roma, Via del Politecnico snc, nella persona del suo Presidente Prof. Roberto Battiston,

E

L'International Center for Relativistic Astrophysics Network (di seguito ICRANet), con sede e domicilio fiscale in Pescara, Piazza della Repubblica, I O (C.F. n. 91080720682), nella persona del suo legale Rappresentante, il Direttore Prof. Remo Ruffini, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso,

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

• L'ASI ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto "[...] è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano". L'ASI, inoltre, "esplica funzioni di rilevante interesse sociale ed economico e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento [...]".

• L'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, "[...] svolge i propri compiti attraverso attività di agenzia, perseguendo obiettivi di eccellenza e coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo cura della competitività del comparto industriale italiano nel campo spaziale e aerospaziale". In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. a), l'ASI "promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni perseguendo obiettivi di eccellenza" ;

• L'ASI, ai sensi dell'art.3.1 del proprio Statuto, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR), e nel contesto dei programmi spaziali internazionali, predispone il Documento di visione strategica decennale (DVS). Inoltre l'Agenzia, ai sensi dell'art.3.2, nell'ambito della propria autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti

AA

de

e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa adotta un Piano Triennale di Attività [...], che definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale [...];

- il Documento di Visione Strategica 2016-2025 e il vigente Piano Triennale di Attività dell'ASI contemplano numerosi programmi di esplorazione e osservazione dell'Universo, suddivisi nelle quattro aree principali denominate: "Astrofisica spaziale e delle alte energie", "Planetologia, scienze del sistema solare ed esoplanetologia", "Cosmologia", "Fisica fondamentale", finanziate nell'ambito delle risorse disponibili;

- L'ASI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), d) e) del proprio Statuto "*partecipa, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e alle attività di carattere tecnico dell'Unione Europea; promuove e coordina la presenza italiana ai programmi approvati dall'ESA [...] e a progetti e iniziative dell'Unione Europea nel campo spaziale e aerospaziale*";

- L'ASI promuove e coordina la presenza della comunità scientifica italiana ai programmi approvati dall'Agenzia Spaziale Europea:

- L'ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

- ICRANet, ai sensi della legge n. 31 del 10 febbraio 2005 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2005; Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale dei centri per l'astrofisica relativistica ICRANET e del suo Statuto, è un'Organizzazione internazionale che svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica e di formazione, come previsto dall'art. 1 del proprio Statuto,

- ICRANet, in coerenza con il Programma Scientifico Annuale sviluppato dal Comitato Scientifico ed approvato dallo *Steering Committee*, promuove e svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'astrofisica relativistica e dello studio delle interazioni fisiche fondamentali, con applicazioni in osservazioni ed esperimenti sviluppati nello spazio, sulla Terra ed in laboratori sotterranei, e promuove altresì lo sviluppo tecnologico e le cooperazioni ed interscambi in tali settori con realtà scientifiche nazionali ed internazionali;

- il Documento di Visione Strategica e il Piano Annuale vigente dell'ICRANet prevedono un impegno strategico dell'ICRANet nei campi dell'astrofisica spaziale e relativistica e della fisica fondamentale, nonché nell'attività di ricerca e sviluppo indispensabile al mantenimento dell'eccellenza a livello internazionale;

- ICRANet, ai sensi dell'articolo 3 comma i) del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni;

- l'ASI e l'ICRANet intendono promuovere una proficua collaborazione tecnica e scientifica, anche in ambito internazionale, per l'analisi dei dati, la loro interpretazione teorica e la proposizione di missioni spaziali nel campo dell'esplorazione e dell'osservazione dell'Universo e dell'astrofisica spaziale e relativistica, dotandosi di strumenti di coordinamento per la migliore realizzazione di programmi scientifici nazionali ed internazionali di comune interesse,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 2

(Attività congiunte e oneri)

2.1. Sulla base delle proprie attività e della programmazione nazionale di cui alle premesse, l'ASI e l'ICRANet attivano sinergie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per la realizzazione di attività relative a progetti di interesse comune con il fine di accrescerne la rispettiva valenza. Tali attività comuni avranno per oggetto:

- sviluppo di attività di ricerca e di tecnologia che permettano la partecipazione nazionale a ricerche spaziali nell'ambito della fisica, dell'astrofisica, con particolare riguardo all'astrofisica relativistica; particolare attenzione sarà dedicata all'ideazione di nuove tematiche di ricerca e di nuove missioni in tali ambiti;
- sviluppo di attività di ricerca in fisica dei plasmi ultrarelativistica con la presenza di coppie elettrone-positrone anche sulla base dei dati dei Gamma-Ray Burst; analisi della dinamica di tali plasmi in ambito astrofisico e sviluppo di modellistica per esperimenti sulla fisica dei plasmi;
- studio dei processi di fusione nucleare in cosmologia; particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze osservative cosmologiche e ad analisi e sviluppo di metodi e strumenti per la loro valutazione;
- individuazione e caratterizzazione di rilevanze teoriche e fenomenologiche connesse con la struttura delle interazioni fisiche fondamentali ed i loro relativi schemi unificanti;
- attività di formazione nei settori dell'astrofisica e della fisica delle interazioni fondamentali, che preveda (sulla base di preventivi accordi con gli atenei interessati) la preparazione e lo svolgimento di moduli didattici nell'ambito dei corsi di laurea, triennale, magistrale e di dottorato di ricerca, ivi incluso il dottorato internazionale in astrofisica relativistica IRAP-PhD Joint Doctorate Program con le università ed istituti associati in Italia e all'estero; coordinazione di congressi scientifici, seminari di studio e di approfondimento, nonché attività di comunicazione e di informazione verso le rispettive strutture di ricerca concernenti le azioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo Quadro; calcolo e reti ad alte prestazioni.

2.2. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro non comporteranno oneri aggiuntivi a carico di ASI e di ICRANET. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all'utilizzo delle proprie risorse, del proprio personale e delle strutture che mette a disposizione nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

ART.3

(Accordi attuativi)

3.1. Lo svolgimento di attività in collaborazione di cui al precedente 2.1, è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi Attuativi del presente Accordo Quadro nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali diritti di cui all'art. 6.3, i risultati attesi ogni altra clausola che le Parti riterranno opportuna.

3.3 Per ogni Accordo Attuativo, ciascuna Parte designerà un proprio Rappresentante.

ART.4

(Responsabilità)

4.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

4.2. Ciascuna Parte garantisce:

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo Quadro, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.

4.3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo.

ART.5

(Coordinamento)

5.1. Il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco interesse è assicurato da un comitato composto da tre delegati indicati dal Presidente dell'ASI e da tre delegati indicati dal Direttore dell'ICRANet, di seguito denominati Referenti del presente Accordo Quadro.

5.2. I Referenti, coadiuvati dal personale competente per materia dell'ASI e dell'ICRANet:

- predispongono il coordinamento e la pianificazione delle attività di interesse comune da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI e dello *Steering Committee* dell'ICRANet;
- operano per l'attuazione di un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;

003

RR

- propongono idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
- predispongono iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

5.3. Le proposte avanzate dai Referenti ai sensi del precedente comma 5.2 ed approvate da ASI e da ICRANet potranno formare oggetto degli accordi di cui al precedente articolo 3, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell' ASI e dello *Steering Committee* dell'ICRANet.

ART. 6

(Risultati, scambio di informazioni, pubblicazioni e riservatezza)

6.1 Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo Quadro e ne dichiara l'esistenza specifica in relazione alla tematica di ciascun Accordo Attuativo.

6.2. I risultati scientifici delle attività discendenti dal presente Accordo Quadro e dai futuri Accordi Attuativi, saranno di proprietà congiunta delle Parti e saranno resi disponibili, previo comune accordo, alla comunità scientifica, tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di divulgazione, anche in conformità alle disposizioni previste da eventuali accordi di collaborazione nazionale e internazionale eventualmente applicabili.

6.3. Ove necessario, la proprietà ed il regime dei diritti di sfruttamento dei risultati acquisiti e/o realizzati nell'ambito delle attività in cooperazione saranno definiti, sulla base dell'apporto fornito da ciascuna Parte, negli Accordi Attuativi.

6.4 I Responsabili di ciascun Accordo Attuativo nominati dalle Parti si impegnano a un reciproco scambio della documentazione e delle informazioni necessarie per le attività in cooperazione, come definite nell'art. 2 del presente Accordo Quadro, in conformità con le rispettive regole e procedure interne, anche al fine di concordare sull'opportunità di depositare eventuali domande di brevetto.

6.5 La Parte che trasmette la documentazione o le informazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo del presente Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi, può decidere che la condivisione delle informazioni con terze parti sia soggetta ad obblighi di riservatezza, che saranno specificati negli Accordi Attuativi.

6.6 Le Parti concorderanno ogni attività di informazione al pubblico, pubblicazioni, sia scientifiche, sia divulgative e ogni altra forma di divulgazione dei risultati tecnici e scientifici che scaturiscono dall'Accordo stesso o dai suoi Accordi Attuativi.

6.7 In caso di pubblicazione relativa all'attività oggetto degli accordi attuativi, le Parti si impegnano reciprocamente a coinvolgere il personale dell'altra parte interessato a partecipare attivamente alla realizzazione della pubblicazione stessa, anche successivamente alla scadenza del singolo accordo attuativo.

ART. 7

(Durata e modifiche)

7.1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato, mediante scambio di note scritte tra le Parti, prima della scadenza naturale, per un periodo di ulteriori cinque anni..

7.2. L'Accordo Quadro potrà essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti.

ART. 8

(Recesso)

8.1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia.

ART. 9

(Controversie)

9.1. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo Quadro e/o degli Accordi Attuativi che non saranno risolte tramite composizione amichevole, verranno devolute ad un collegio arbitrale di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.


ART.10

(Disposizioni finali)

10.1. Il presente Accordo Quadro, redatto in due originali, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.

ASI

Il Presidente



ICRANet

Il Direttore



15 ottobre 2018

